

SCHEDA INFORMATIVA

PRESTAZIONI DI VECCHIAIA

Prestazioni di vecchiaia

Se terminate il rapporto di lavoro tra il 58° e il 65° anno di età, avete diritto alle prestazioni di vecchiaia della CPE a partire da quel momento. Se continuate a lavorare presso un altro datore di lavoro, dove siete assicurati per la previdenza professionale, potete chiedere che, al posto della prestazione di vecchiaia, vi venga versata la prestazione di uscita da trasferire al nuovo istituto di previdenza.

Se siete iscritti a un ufficio regionale di collocamento (URC) o avviate un'attività lavorativa indipendente come occupazione principale, potete chiedere che, al posto della prestazione di vecchiaia, vi venga concessa la prestazione di uscita da trasferire a una fondazione di libero passaggio di vostra scelta.

Se mantenete il rapporto di lavoro dopo i 65 anni di età, si applicano disposizioni particolari (scheda informativa «Mantenimento della previdenza dopo i 65 anni», www.pke.ch → Schede e moduli).

Pensionamento parziale

Il pensionamento parziale è possibile se il vostro salario diminuisce tra il 58° e il 65° anno di età.

La premessa per la prima fase di pensionamento parziale è che il salario scenda di almeno il 20 %. Il pensionamento parziale può avvenire al massimo in tre fasi. La terza fase fa scattare il pensionamento completo. Lo stesso vale se il salario scende sotto la soglia di entrata stabilita nel piano di previdenza.

L'ammontare della prestazione di vecchiaia che percepite corrisponde al massimo alla riduzione percentuale del salario assicurato. Un esempio: se il vostro salario assicurato scende del 30 %, potete percepire come prestazione di vecchiaia anche solo il 20 % del vostro avere di vecchiaia.

A ogni fase di pensionamento parziale potete scegliere la quota che desiderate percepire come rendita di vecchiaia o come liquidazione in capitale.

Se siete assicurati in diversi piani di previdenza, il pensionamento parziale si applica alla vostra intera previdenza presso la CPE. Non è possibile un pensionamento parziale solo per la previdenza di base o quella complementare.

Il vostro avere di vecchiaia sul conto «Risparmio 60» può essere riscosso interamente o parzialmente al momento del pensionamento parziale. Se non specificato altrimenti sul modulo di pensionamento, il capitale accumulato in «Risparmio 60» viene utilizzato in misura corrispondente al pensionamento parziale.

Riguardo al trattamento fiscale del pensionamento parziale con liquidazione in capitale vi invitiamo a mettervi in contatto con la vostra autorità fiscale.

Calcolo delle prestazioni di vecchiaia

Calcolate le vostre prestazioni previste su www.pke.ch/online. Potete simulare e paragonare diverse varianti:

- prestazioni di vecchiaia in varie date di pensionamento
- effetti di una liquidazione in capitale sulla rendita di vecchiaia
- effetti di un versamento supplementare nella CPE al momento del pensionamento
- possibilità di un pensionamento parziale
- effetti della riscossione di una rendita transitoria AVS in caso di pensionamento anticipato

Per maggiori informazioni consultate www.pke.ch → Dipendenti → Pensionamento e rendita → Calcolo della rendita.

Rendita in due parti

Le rendite di vecchiaia e le rendite per coniugi e conviventi concesse dalla CPE sono suddivise in due parti. La rendita target comprende una rendita di base e una rendita supplementare. Il 90 % della rendita target è garantita e viene sempre pagata (= rendita di base). L'ammontare della rendita supplementare è variabile e dipende dal grado di copertura. Varia tra lo 0 % e il 20 % della rendita target. Per maggiori informazioni rimandiamo alla scheda informativa «Rendita in due parti».

Rendite per coniugi e conviventi

Quando muore un pensionato, il coniuge o convivente superstite riceve il 63 % della rendita di vecchiaia corrente. Se il pensionato deceduto riceveva una rendita di base e una rendita supplementare, anche la rendita versata dalla CPE al coniuge o al convivente sarà suddivisa in due parti.

Vi segnaliamo che la CPE concede ai conviventi le prestazioni per superstiti solo se la convivenza è stata comunicata alla CPE con il modulo «Notifica di convivenza per la rendita per conviventi» e se sono soddisfatte le condizioni regolamentari. Se la notifica della convivenza avviene dopo il decesso la rendita per conviventi non viene concessa.

Rendite per figli

Per i figli fino a 18 anni compiuti la CPE versa una rendita per figli pari al 20 % della rendita di vecchiaia target. Per figli in formazione il diritto alla rendita è esteso fino ai 25 anni compiuti. Le rendite per figli sono limitate a un totale di tre rendite per figli.

Rendite transitorie AVS

Se il pensionamento avviene prima dell'età di riferimento AVS è possibile ricevere una rendita transitoria. Questa rendita viene stabilita per una durata fissa, al massimo fino all'età AVS, e non può superare la rendita di vecchiaia massima AVS (CHF 29'400, stato 2024).

La rendita transitoria può essere finanziata in due modi:

- attraverso la riduzione dell'aver di vecchiaia, in funzione della durata stabilita e dell'ammontare della rendita transitoria AVS (cfr. percentuali di riduzione nel regolamento di previdenza, allegato 3) oppure
- riscattando la rendita transitoria AVS con il conto supplementare «Risparmio 60».

Rendita o capitale

Prima del pensionamento o di un pensionamento parziale potete chiedere che, al posto alla rendita di vecchiaia, il vostro avere di vecchiaia vi venga versato interamente o in parte sotto forma di capitale.



Se negli ultimi tre anni prima del pensionamento avete effettuato dei riscatti nella cassa pensione, le prestazioni che ne derivano non possono essere rimosse sotto forma di capitale. Molte autorità fiscali hanno stabilito condizioni più restrittive. Di norma, non accettano alcuna liquidazione in capitale se negli ultimi tre anni prima del pensionamento sono stati effettuati dei riscatti.

Vi segnaliamo che la liquidazione in capitale deve essere richiesta alla CPE almeno un mese prima del pensionamento. Se la previdenza è stata mantenuta per più di due anni in seguito a licenziamento, non è più possibile ricevere una liquidazione in capitale.

Per maggiori informazioni e un video esplicativo visitate il sito www.pke.ch → Dipendenti → Rendita o capitale.

Prestazioni di vecchiaia dell'AVS e contributi AVS

Per informazioni sulla rendita di vecchiaia del 1° pilastro (AVS) e sui contributi AVS ancora da pagare in caso di pensionamento anticipato potete rivolgervi all'agenzia AVS del vostro luogo di domicilio e al responsabile del personale del vostro datore di lavoro.

Maggiori informazioni sono disponibili anche sul sito web dell'AVS: www.ahv-iv.ch.

Domicilio all'estero

Se il vostro domicilio fiscale al momento del versamento del capitale o della rendita non si trova in Svizzera dovete pagare eventualmente delle imposte alla fonte. La CPE detrae l'imposta alla fonte dall'importo del versamento. Per informazioni sull'imposta alla fonte consultate il sito www.zh.ch → Steuern & Finanzen → Steuern → Quellensteuer.

Su questo sito trovate una scheda (Merkblatt 99.1), che vi informa sui casi in cui dobbiamo prelevare un'imposta alla fonte e per quale importo. Nella scheda potrete anche leggere se è possibile chiedere un rimborso dell'imposta alla fonte.

Come procedere per il pensionamento?

- Informate per tempo il vostro datore di lavoro sul pensionamento.
- Se desiderate una liquidazione in capitale, presentate il modulo «Richiesta di liquidazione in capitale al posto di una rendita di vecchiaia» almeno un mese prima del momento del pensionamento.
- Presentate il modulo «Notifica di pensionamento da parte del dipendente».

Moduli e informazioni

Sul sito web della CPE trovate tutte le schede e i moduli necessari (www.pke.ch → Schede e moduli).

Per informazioni sul calcolo della rendita di vecchiaia rimandiamo alla scheda informativa «Calcolo delle prestazioni di vecchiaia».